



## DELIBERA n. 33 del 30/06/2021

DEL

### CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021.**

L'anno duemilaventuno, e questo giorno trenta del mese di Giugno alle ore 11:00, nella sala consiliare del palazzo comunale, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria, in Prima convocazione, in seduta Pubblica.

Dei sigg.ri Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:

N.	Nome	Descrizione	Presenza	Assenza
1	Lorenzini Daniele	Sindaco	SI	
2	Certosi Giacomo	Consigliere	SI	
3	Bettini David	Consigliere	SI	
4	Pezzatini Alessio	Consigliere	SI	
5	Tinuti Sonia	Consigliere	SI	
6	Ghiandelli Filippo	Consigliere		SI
7	Guerra Dominga	Consigliere	SI	
8	Mangani Anna	Consigliere	SI	
9	Mocarelli Francesco	Consigliere	SI	
10	Uccella Eva	Consigliere		SI
11	Meli Silvia	Consigliere	SI	
12	Tatini Andrea	Consigliere	SI	
13	Mariotti Alberto	Consigliere	SI	

**RISULTANO:**  
**PRESENTI 11 ASSENTI 2**

**PRESIEDE** l'adunanza Il Presidente Del Consiglio Anna Mangani;

**PARTECIPA** Il Segretario Comunale Dott. Massimo Origa ;

**ASSESSORE ESTERNO** è assente il sig. Cipro Tommaso;

Sono nominati **SCRUTATORI** i sigg.ri: Bettini David, Mocrelli Francesco, Tatini Andrea

**IL PRESIDENTE**, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

(.....omissis verbale .....)

**Visti :**

- Il D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;
- La L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- Lo Statuto Comunale, il Regolamento Comunale di Organizzazione ed il Regolamento del Consiglio Comunale;
- l'art. 42, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, per quanto riguarda la competenza a deliberare;

**Vista** la proposta di deliberazione n. 40 a firma del Responsabile del Settore " Risorse Finanziarie ed Umane " in data 23/06/2021 che si fa propria e ritenuto far propria ogni precisazione in essa contenuta;

**Preso atto** dei pareri relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento rilasciato ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 comma 1, e 147 – bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dai Responsabili dei Servizi interessati;

**PREMESSO** altresì che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)"

**DATO ATTO** che soggetto passivo della TARI è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

**CONSIDERATO** che la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

**RICHIAMATO** il comma 683 della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.." nonché il precedente comma 651 laddove si prescrive che: "Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158"

**VISTE** le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una parte

variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

**RILEVATO** che detti costi, desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

**VERIFICATO** che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

**PRESO ATTO** che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento  $K_a$ , in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

**CONSIDERATO** che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento  $K_b$ ;

**RILEVATO** che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente  $K_c$ , scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

**ATTESO** che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti  $K_d$ , stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

**VISTO** l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il quale sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

**VISTA** in particolare la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 con la quale l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999;

**RICHIAMATO** in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

**TENUTO CONTO** che nel territorio in cui opera il Comune di Rignano sull'Arno è presente e operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO Toscana Centro", ente di governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e dalla legge regionale toscana n. 69/2011, il quale

svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

**VISTO** il PEF 2021 del Comune di Rignano sull'Arno, validato da Ato Toscana Centro sud con deliberazione n. 7/2021, nonché la presa d'atto dello stesso da parte del Consiglio comunale con deliberazione n.32 in data 30.06.2021;

**CONSIDERATO** che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti in correlazione al metodo tariffario definito da ARERA e dall'allegato 1, punto 3 del D.P.R. 158/99;

**DATO ATTO** che quindi le tariffe si articolano in fasce di utenza domestica e non domestica e che le utenze non domestiche sono distinte per classi di attività, secondo quanto previsto dall'art. 4 del citato D.P.R. n. 158/1999, nonché dal Regolamento comunale della tassa sui rifiuti (TARI);

**PRESO ATTO** che, ai sensi del Regolamento TARI, si provvederà ad applicare, nella concreta determinazione della tariffa per le singole utenze, le modalità di riduzione parametriche sugli aspetti quantitativi e qualitativi, così come declinati nelle norme regolamentari;

**VISTO** il secondo periodo del comma 652 dell'art. 1 L. 147/2013 che testualmente dispone: *"Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1"*;

**SPECIFICATO** che l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, alla data odierna, non ha emanato disposizioni volte ad introdurre la diversa regolamentazione richiamata nel sopra citato riferimento normativo;

**ACCERTATO** che la proposta tariffaria 2021, oltre ad essere conforme con tutti i parametri definiti dal DPR 158/1999, risulta conforme con le disposizioni della norma sopra citata non ravvisandosi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kc eccedenti rispetto ai limiti di legge;

**VISTI** le tariffe TARI per l'anno 2021, allegate alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, che coprono integralmente i costi del PEF 2021;

**VISTI:**

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive*

*modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;*

- *il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, all'art. 30, comma 5, che ha testualmente stabilito: “Limitatamente all’anno 2021, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano **le tariffe** e i **regolamenti** della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, **entro il 30 giugno 2021**..... In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile”;*
- *l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: “A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- *l’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: “Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l’invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l’esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell’obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*
- *l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: “A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente”;*

**RAMMENTATO** che la disciplina della legge di stabilità per il 2014 precisa che: *“E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene*

*dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, é applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Firenze per l'anno 2021 nella misura del 5,00%;*

**RITENUTO** di approvare le tariffe TARI riconoscendone la coerenza rispetto all'impianto regolamentare, alle previsioni di gettito contenute nel bilancio di previsione 2021 e all'esercizio equilibrato dell'imposizione tributaria in relazione alla ragionevole ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche, al variare del numero di componenti del nucleo familiare (cosiddetto quoziente familiare) per le utenze domestiche ed ai coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti per le diverse categorie di utenze non domestiche;

**RITENUTO** che per l'annualità 2021 sia opportuno prevedere una riduzione tariffaria ex art. 660 della legge n. 147 del 2013 per quelle categorie di utenze non domestiche, regolarmente iscritte in tassa, che a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19 siano state costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano subito una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura. Tale agevolazione viene concessa tenendo conto anche della diversa capacità di ripresa delle varie categorie economiche dopo la fase cosiddetta di lockdown. In particolare:

- di prevedere una riduzione sulla parte variabile delle utenze non domestiche del 50% per le categorie di cui al D.P.R. 158/99: n. 7 Alberghi con ristorante, n. 8 Alberghi senza ristorante, n. 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, n. 23 Mense, birrerie, burgerie, n. 24 Bar caffè pasticcerie, n. 30 Discoteche e una riduzione della parte variabile del 20% per tutte le altre categorie, al netto di eventuali altre riduzioni previste dal Regolamento Tari.
- sulla base di quanto previsto all'art. 16 comma 2 del Regolamento Tari, di prevedere, per le utenze non domestiche che hanno fatto al Suap dichiarazione di sospensione, la riduzione del 100% della quota variabile della tariffa per il periodo della sospensione dell'attività.

**DATO ATTO** che le agevolazioni tariffarie ex art. 660 della legge n. 147 del 2013 per le categorie di utenze non domestiche penalizzate dalla pandemia da COVID-19, saranno finanziate con risorse di cui all'art. 6 del DL 25/05/2021 n. 73 e con proprie risorse di bilancio;

**DATO ATTO** altresì che la riduzione di cui all'art. 15 del Regolamento Tari per le utenze domestiche che conferiscono direttamente rifiuti urbani presso le stazioni ecologiche o centri di raccolta possa essere quantificata in euro 0,10 a kg di rifiuto conferito nell'anno precedente.

**ACQUISITI** i pareri favorevoli resi sulla proposta di deliberazione dal responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Umane in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 e 147/bis del D. Lgs 267/2000, allegati al presente atto;

Con votazione espressa per alzata di mano come riportata in calce,

## **DELIBERA**

1. di determinare, per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 nonché dell'art. 8, comma 4 del D.P.R. n.158/99 e in applicazione del Regolamento comunale della tassa sui rifiuti, sulla base del piano finanziario validato dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale ATO Toscana Sud, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), distinte per utenze domestiche e non domestiche, nelle misure riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di determinare, per l'anno 2021, ex art. 660 della legge n. 147 del 2013, riduzioni tariffarie per la parte variabile delle utenze non domestiche pari al 50% per le categorie n. 7 Alberghi con ristorante, n. 8 Alberghi senza ristorante, n. 22 Ristoranti trattorie osterie, pizzerie pub, n. 23 Mense birrerie amburgherie, n. 24 Bar caffè pasticcerie, n.30 Discoteche e pari al 20% per tutte le altre categorie, al netto di eventuali altre riduzioni previste dal Regolamento Tari;
3. di determinare, sulla base di quanto previsto nel Regolamento Tari - art. 16 comma 2, la riduzione del 100% per il periodo di sospensione della quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche che hanno comunicato al Suap la sospensione dell'attività;
4. di determinare la riduzione di cui all'art. 15 del Regolamento Tari per le utenze domestiche che conferiscono direttamente rifiuti urbani presso le stazioni ecologiche o centri di raccolta in euro 0,10 a kg di rifiuto conferito nell'anno precedente;
5. di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Città Metropolitana di Firenze pari al 5,00%;
6. di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, copia della presente deliberazione in osservanza e nei termini fissati dalle disposizioni vigenti;

**SI DÀ ATTO** che la discussione relativa al presente atto è riportata integralmente ed allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, **(All. Verbale discussione\_delibera n° 33)**;

Esaurita la discussione, il Presidente mette in votazione l'atto che riporta il seguente risultato:

- **Consiglieri presenti n. 11**
- **Consiglieri votanti n. 7**
- **Voti favorevoli n. 7**
- **Voti Contrari n. 0**
- **Voti Astenuti n. 4 (Certosi – Meli – Tatini – Mariotti)**

**la proposta è approvata**



Dopodiché

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ritenuta l'urgenza di provvedere in merito,

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

- **Consiglieri presenti n. 11**
- **Consiglieri votanti n. 7**
- **Voti favorevoli n. 7**
- **Voti Contrari n. 0**
- **Voti Astenuti n. 4 (Certosi – Meli – Tatini – Mariotti)**

**La proposta di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile è approvata.**



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Del Consiglio  
Anna Mangani  
*(Firmato Digitalmente)*

Il Segretario Comunale  
Origa Massimo / Infocamere S.c.p.a.  
*(Firmato Digitalmente)*



**TARIFE UTENZE DOMESTICHE**

<b>codice</b>	<b>descrizione categoria</b>	<b>tariffa fissa €/mq</b>	<b>tariffa var. €/utenza</b>
90	Domestica - FINO A 1 COMPONENTE	1,345054	68,57302
90	Domestica - 2 COMPONENTI	1,470175	123,431436
90	Domestica - 3 COMPONENTI	1,595296	157,717946
90	Domestica - 4 COMPONENTI	1,720418	205,71906
90	Domestica - 5 COMPONENTI	1,829899	246,862872
90	Domestica - 6 O PI? COMPONENTI	1,92374	281,149382

<b>codice</b>	<b>descrizione categoria</b>	<b>tariffa fissa €/mq</b>	<b>tariffa var. €/utenza</b>
91	PERTINENZE CIVILI ABITAZIONI - FINO A 1 COMPONENTE	1,345054	0
91	PERTINENZE CIVILI ABITAZIONI - 2 COMPONENTI	1,470175	0
91	PERTINENZE CIVILI ABITAZIONI - 3 COMPONENTI	1,595296	0
91	PERTINENZE CIVILI ABITAZIONI - 4 COMPONENTI	1,720418	0
91	PERTINENZE CIVILI ABITAZIONI - 5 COMPONENTI	1,829899	0
91	PERTINENZE CIVILI ABITAZIONI - 6 O PI? COMPONENTI	1,92374	0

**TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE**

<b>codice</b>	<b>descrizione categoria</b>	<b>Tariffa fissa €/mq</b>	<b>Tariffa var. €/mq</b>
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	1,32619	1,889199
2	CINEMA E TEATRI	1,196171	1,667517
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	1,352193	1,883314
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, IMPIENATI SPORTIVI	2,106301	2,92306
5	STABILIMENTI BALNEARI	1,742249	2,424766
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	1,456208	2,008868
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	4,134591	5,755877
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	2,990428	4,186449
9	CASE DI CURA E DI RIPOSO	3,822547	5,316437
10	OSPEDALI	4,420632	6,148234
11	UFFICI, AGENZIE E STUDI PROFESSIONALI	3,822547	5,316437
12	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	2,23632	3,095697
13	NEGOZI, ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	3,172454	4,41794
14	EDICOLE, FARMACIE, TABACCAIO, PLURILICENZE	3,744536	5,183036
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	2,23632	3,09962
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	4,134591	5,740183
17	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	2,912417	4,049124
18	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	2,574368	3,570449
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	3,276469	4,543494
20	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	2,314331	3,217327
21	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	2,288327	3,178092
22	RISTORANTE, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE E PUB	8,451209	11,743245
23	MENSE, BIRRERIE, HAMBURGERIE	11,259611	15,615809
24	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	6,370911	8,84765
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	6,08487	8,455293
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	6,08487	8,435676
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	10,999574	15,262687
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	5,148737	7,140897
29	BANCHI DI MERCATO, GENERI ALIMENTARI	17,110448	23,737599
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	4,758681	6,603368



**Allegato verbale discussione**

**Delibera n. 33**

**C.C. del 30 Giugno 2021**

**PUNTO 4 O.D.G. – APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021.**

**Presidente del Consiglio Comunale Anna Mangani**

Passiamo al punto n. 4 dell'ordine del giorno: *“Approvazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2021”*.

Assessore Guerri prego, a lei la parola.

**Assessore Dominga Guerri**

Proseguendo il discorso di prima, perché a momenti potevamo quasi discuterli insieme gli atti, abbiamo preso atto del PEF il quale era appunto diviso secondo quelle che erano le parti fisse e le parti variabili, quindi vengono poi divise tra utenze domestiche o utenze non domestiche come nell'allegato riportato alla delibera.

Quest'anno abbiamo deciso di intervenire su quelle che sono le utenze non domestiche, che a causa della situazione emergenziale che viviamo, sono state costrette a sospendere la loro attività o che comunque l'hanno esercitata in forma ridotta.

Quindi questa amministrazione ha deciso di prevedere sulle tariffe una riduzione sulla parte variabile delle utenze non domestiche del 50% per la categoria: N. 7 - Alberghi con Ristorante; N. 8 – Alberghi senza Ristorante; N. 22 – Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie e Pub; N. 23 – Mense, Birrerie, Hamburgerie; N. 24 – Bar Caffè e Pasticcerie; N. 30 – Discoteche.

Su tutte queste utenze ci sarà una riduzione del 50% della parte variabile.

Su tutte le altre utenze non domestiche ci sarà una riduzione del 20%.

Questo con una simulazione per il Comune di Rignano vale più o meno 100.000 euro, che se riceveremo ristori li copriremo con i ristori, altrimenti li copriremo con risorse di Bilancio proprie.

Inoltre all'interno della delibera c'è riportata quella che è la scontistica prevista dall'art. 16 del nostro Regolamento riguardo la richiesta di sospensione delle attività da parte delle utenze non domestiche, verrà applicata una riduzione del 100% della parte variabile relativa al periodo di sospensione dell'attività.

Inoltre viene quantificato quello che è lo sconto per conferimento a Stazione Ecologica, in euro 0,10 al chilo.

Quindi la delibera consiste proprio nell'approvare quelle che sono le tariffe così come da allegato, di approvare lo sconto del 50% per le utenze non domestiche sulla parte variabile quelle che ho



*Comune di*  
**RIGNANO SULL'ARNO**

SITO WEB: [www.comune.rignano-sullarno.fi.it](http://www.comune.rignano-sullarno.fi.it)  
PEC: [comune.rignano@postacert.toscana.it](mailto:comune.rignano@postacert.toscana.it)

---

elencato, per le restanti il 20%. Il 100% della parte variabile per tutto il periodo di sospensione delle attività che ne hanno fatta comunicazione. La quantificazione in euro 0,10 al chilo dei rifiuti conferiti a discarica e di prendere infine atto della aliquota deliberata da Città Metropolitana della TEFA appunto, il Tributo Provinciale per l'Esercizio alle Funzioni Ambientali, che è stata fissata al 5%.

Grazie Presidente.

**Presidente del Consiglio Comunale Anna Mangani**

Grazie assessore.

Consigliere Mocarelli come si è espressa la Commissione?

**Consigliere Comunale Francesco Mocarelli**

La Commissione si è espressa con 7 voti favorevoli e 2 astenuti.

**Presidente del Consiglio Comunale Anna Mangani**

Grazie consigliere.

Dunque passiamo agli interventi, pregherei i consiglieri che devono intervenire di fare un intervento prima del rispettivo capogruppo quando farà la dichiarazione di voto, se no si fa un po' di confusione.

Chi interviene?

Mariotti prego.

**Consigliere Comunale Alberto Mariotti**

Grazie Presidente.

Ma brevissimamente diciamo, non avrei niente di particolare contrario quindi diciamo che considerando che è conseguenza di quello che ho detto prima, comunque confermo il voto di astensione.

**Presidente del Consiglio Comunale Anna Mangani**

Bene.

Altri interventi?

Certosi prego.

**Consigliere Comunale Giacomo Certosi**

Grazie Presidente.

L'atto è strettamente legato a quello precedente su cui ho votato contro.

Devo dire che ci sono delle misure all'interno delle tariffe che noi abbiamo chiesto a tutti i Consigli Comunali probabilmente da novembre a questa parte, cioè la riduzione della parte variabile della



Comune di  
**RIGNANO SULL'ARNO**

SITO WEB: [www.comune.rignano-sullarno.fi.it](http://www.comune.rignano-sullarno.fi.it)  
PEC: [comune.rignano@postacert.toscana.it](mailto:comune.rignano@postacert.toscana.it)

---

TARI per le attività produttive, con tutti gli esempi che facevo sugli alberghi, ristoranti eccetera. Vedo che finalmente è stata recepita e insomma noi siamo molto contenti, e anche per questo noi ci asterremo.

**Presidente del Consiglio Comunale Anna Mangani**

Grazie consigliere.

Tatini prego.

**Consigliere Comunale Andrea Tatini**

Annuncio il mio voto di astensione.

**Assessore Dominga Guerri**

Posso intervenire?

**Presidente del Consiglio Comunale Anna Mangani**

Sì prego assessore Guerri.

**Assessore Dominga Guerri**

Volevo fare una precisazione.

Non è che abbiamo recepito, noi avevamo già recepito a luglio dell'anno scorso quando all'interno del Regolamento Comunale della TARI, quello che abbiamo modificato poc'anzi, avevamo scritto che comunque le attività che avevano subito sospensioni, chiusure eccetera, avrebbero comunque ricevuto uno sconto. Che anche l'anno scorso è stato del 100% sulla parte variabile per il periodo di sospensione. Quest'anno abbiamo deciso di farlo non avendo ancora certezza, perché se ne parla e basta, dei ristori che avremo.

Quindi mi preme fare questa sottolineatura, perché ne avevamo già preso coscienza tempo addietro mettendolo proprio a regolamento, indipendentemente dal Covid o meno è entrato a far parte del nostro regolamento.

E ora in questo momento verrà fatto di default lo sconto del 50% e del 20% pur rimanendo tutte quelle che sono le riduzioni per le sospensioni delle attività e tutte le altre varie riduzioni che sono all'interno del Regolamento.

Grazie Presidente.

**Presidente del Consiglio Comunale Anna Mangani**

Grazie assessore.

Mocarelli prego.

**Consigliere Comunale Francesco Mocarelli**



Comune di  
**RIGNANO SULL'ARNO**

SITO WEB: [www.comune.rignano-sullarno.fi.it](http://www.comune.rignano-sullarno.fi.it)  
PEC: [comune.rignano@postacert.toscana.it](mailto:comune.rignano@postacert.toscana.it)

---

Grazie Presidente.

Sì appunto, io mi riallaccio subito all'ultimo intervento dell'assessore, che permette di dare continuità in un certo senso al fatto che l'amministrazione partecipa direttamente e indirettamente non solo con un conguaglio, ma anche sulla possibilità di applicare una scontistica, o meglio una riduzione per la parte variabile, proprio per andare incontro alle esigenze delle aziende che tanto care e tanto spesso sono state argomento trattato in questo Consiglio Comunale.

Il fatto è che non c'è certezza sull'eventuale disponibilità dei fondi statali e che comunque si prenda l'impegno di questa copertura è un fatto fortemente significativo.

Inoltre vorrei porre l'attenzione su un altro argomento che non è stato trattato o perlomeno diciamo l'opposizione non l'ha menzionato, è il fatto di poter applicare una scontistica, argomento che comunque era stato valutato in precedenti Consigli Comunali, e che quindi diciamo l'amministrazione ha mantenuto l'impegno regolamentandolo e presentandolo all'interno dell'atto.

Quindi la nostra dichiarazione di voto è quella di essere favorevoli.

**Presidente del Consiglio Comunale Anna Mangani**

Bene, allora le dichiarazioni di voto sono state fatte, quindi io direi di mettere in approvazione ... manca il consigliere Tatini.

Consigliere Tatini?

**Presidente del Consiglio Comunale Anna Mangani**

Allora io direi di mettere in approvazione l'atto.

*Il Presidente procede con la votazione per alzata di mano del quarto punto all'ordine del giorno.*

**Presidente del Consiglio Comunale Anna Mangani**

Favorevoli? N. 7 voti favorevoli.

Contrari? Nessun voto contrario.

Astenuti? N. 4 astenuti.

*Il presenti; votanti 11: 7 voti favorevoli. N. 4 astenuti.*

**Presidente del Consiglio Comunale Anna Mangani**

Il Consiglio approva.

Mettiamo in approvazione l'immediata esecutività dell'atto.

*Il Presidente procede con la votazione per alzata di mano dell'immediata esecutività del quarto punto all'ordine del giorno.*



Comune di  
**RIGNANO SULL'ARNO**

SITO WEB: [www.comune.rignano-sullarno.fi.it](http://www.comune.rignano-sullarno.fi.it)  
PEC: [comune.rignano@postacert.toscana.it](mailto:comune.rignano@postacert.toscana.it)

---

**Presidente del Consiglio Comunale Anna Mangani**

Favorevoli? N. 7 voti favorevoli.

Contrari? Nessun voto contrario.

Astenuti? N. 4 astenuti.

*Il presenti; votanti 11: 7 voti favorevoli. N. 4 astenuti.*

**Presidente del Consiglio Comunale Anna Mangani**

Il Consiglio approva.



Comune di  
**RIGNANO SULL'ARNO**

*Città Metropolitana di Firenze*

Piazza della Repubblica, 1  
50067 Rignano sull'Arno (Fi)  
Tel. 055/834781 - Fax 055/8348787  
<http://www.comune.rignano-sullarno.fi.it>  
E-mail: [affarigenerali@comune.rignano-sullarno.fi.it](mailto:affarigenerali@comune.rignano-sullarno.fi.it)  
Cod. Fisc. 8002275 048 5  
Part. IVA 0319124 048 4

---

## **Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30/06/2021**

### **ESECUTIVITA'**

La deliberazione n. 33 del 30/06/2021 è esecutiva per la decorrenza del termine di giorni DIECI dalla fine della pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La suddetta deliberazione è efficace dalla data del 30/06/2021 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Rignano Sull'Arno, 13/08/2021

Il Segretario Comunale  
ORIGA MASSIMO / InfoCamere S.C.p.A.  
*(Firmato Digitalmente)*